

Contributi - Sanzioni - Legittimità limite minimo cd. maxi sanzione - Autonomia Istituti Previdenziali nell'irrogazione della sanzione.

Contributi - Dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva - Maggiore attendibilità rispetto a quelle rese in udienza - sussiste.

Corte di Appello di Torino - 11.06.2014 n. 666 - Pres. Rel. Girolami - W.W.S. S.r.l. (Avv. Coppo) - INPS SCCI S.p.a. (Avv. Borla) - INAIL (Avv.ti Pavarino, Giordanino)

La norma che stabilisce un limite minimo per la c.d. maxisanzione non viola alcun principio costituzionale, e ciascun Istituto Previdenziale, per quanto di sua competenza, provvede ad irrogare la sanzione nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia.

Le dichiarazioni agli ispettori sono più attendibili di quelle in dibattimento, in quanto rese nella immediatezza e senza quel metus che può derivare al lavoratore dal vedersi citato in giudizio a rendere una deposizione che può nuocere al datore di lavoro e quindi, in ultima analisi, a se stesso.

FATTO - Con sentenza in data 4-13.7.2013 il Tribunale di Asti, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.p.a. Equitalia Sestri, dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da W.W.S. S.r.l. avverso la cartella esattoriale INAIL n. 01020110019947668000, respingeva l'opposizione proposta, dalla stessa società, avverso altra cartella esattoriale INPS n. 01020100005061120, mentre con riferimento alla prima cartella e giudicando sulla opposizione nel merito, riduceva l'importo dovuto dell'ammontare a titolo di premi evasi e sanzioni relativamente a R. D., condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in toto nei confronti dell'INPS e per % nei confronti dell'INAIL. Proponeva appello la S.r.l. W.W.S. con ricorso depositato in data 13.1.2014; si costituivano l'INPS e l'INAIL che resistevano all'appello; non si costituiva la S.p.a. Equitalia che veniva dichiarata contumace.

La causa veniva decisa all'udienza del 10.6.2014 come da dispositivo in calce.

DIRITTO - Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto perfezionata la decadenza ex art. 25, lettera b), D.Lgs. n. 46/99 in quanto, secondo la sua opinione, l'art. 24 del medesimo D.Lgs. non opererebbe alcuna distinzione tra opposizione agli atti esecutivi o opposizione di merito, limitandosi e contemplare la possibilità di opposizione, comunque, avverso l'iscrizione a ruolo, disposizione che, sempre secondo l'appellante, dovrebbe prevalere sul dettato del codice di rito in quanto norma speciale.

L'assunto è infondato, non basato su alcun riferimento normativo o giurisprudenziale, e costantemente censurato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il primo giudice, oltre ad argomentare sul punto con considerazioni pienamente condivisibili perché frutto della elaborazione dei principi cardine del diritto processuale, ha citato sia le decisioni (conformi) di questa Corte di Appello (sent. n. 135/12 del 12.4.12) sia della S.C. (per tutte cfr. Cass. n. 1869/08).

Questa Corte - richiamando l'insegnamento della S.C. - aveva così affermato: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l'art. 24 del D.Lgs. 46/99 si riferisce esclusivamente all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, mentre per far valere qualsiasi vizio di forma della cartella esattoriale o del procedimento di riscossione si deve proporre l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 29, secondo comma, dello stesso D.Lgs., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie e che, quindi, la assoggetta al termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617, 2 comma, c.p.c.".

Diversi sono infatti gli ambiti della contestazione che l'opponente muove avverso la cartella, a seconda che impugni la regolarità formale ovvero il merito della medesima, e diversa è la regolamentazione procedurale prevista dal codice, come argomentato dal Tribunale e, costantemente, da questa stessa Corte.

D'altronde non si comprenderebbe, in caso contrario, la necessità di due diverse previsioni normative, il tenore letterale delle quali è chiaro e non necessitante di ulteriori argomenti interpretativi: l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 al comma 6 prevede che "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile"; l'art. 29, comma 2, del medesimo testo di legge parla espressamente della diversa ipotesi della "opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi" stabilendo che essi si propongono nelle forme ordinarie. Né è dato ravvisare quale principio costituzionale sarebbe violato dal prevedere la legge due distinti termini - proprio nell'ottica di una esigenza di certezza, dapprima sugli aspetti meramente formali - per l'opposizione a seconda che si contestino elementi formali ovvero il merito della pretesa. L'appellante contesta poi che il Tribunale non abbia "espresso nessun giudizio" sulla sua richiesta di declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella 0102011001994766800. In appello, tuttavia, la stessa parte appellante non espone alcuna argomentazione in ragione della quale la Corte dovrebbe ritenere illegittima l'iscrizione a ruolo della cartella, non richiamando nemmeno quanto esposto in primo grado e limitandosi a censurare il fatto che il Tribunale non abbia motivato in ordine ad una sua richiesta.

La nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. impone invece un ben diverso onere all'appellante, per cui la questione non può essere esaminata (se l'ipotesi riguardasse un ricorso in

appello fondato su questo solo argomento, la mancanza di ogni ragionamento in merito comporterebbe automaticamente la declaratoria di inammissibilità).

Con il secondo capo di motivi di appello l'appellante contesta la ritenuta - dal Tribunale - subordinazione nei rapporti oggetto delle cartelle esattoriali *de quibus*. Il motivo è infondato.

Le dichiarazioni rese dalle lavoratrici S. e R. agli ispettori sono chiare e non lasciano adito a dubbi: entrambe hanno dichiarato di aver lavorato per una e due fine settimane antecedenti l'accesso ispettivo e di essere state regolarmente retribuite.

L'appellante, in base alla considerazione circa il parzialmente differente tenore delle dichiarazioni rese in dibattimento rispetto a quelle rese agli ispettori, argomenta sulla necessità di ritenere più attendibili quelle rese in dibattimento.

Il criterio di valutazione deve invece essere proprio l'opposto, in quanto le dichiarazioni rese all'ispettore sono rese nella immediatezza e senza quel *metus* che può derivare, al lavoratore, dal vedersi citato in giudizio a rendere una deposizione che può nuocere al datore di lavoro e, quindi, in ultima analisi, a se stesso.

Inoltre tali dichiarazioni (quelle rese agli ispettori) trovano conferma negli altri elementi istruttori, cioè nelle altre deposizioni testimoniali (anche del dibattimento).

La S., oltre ad aver dichiarato di aver "lavorato" per due week end (e lavorare presso un pub cucinando o servendo in tavola pare proprio non possa che ritenersi lavoro subordinato, difficile essendo evidenziare in base a quali elementi del rapporto di lavoro il "cuoco" o il "cameriere" potrebbe ritenersi autonomo: libertà di andare quando vuole? Di servire in tavola a suo piacimento e negli orari da lui preferiti?), ha altresì dichiarato di aver visto la R. lavorare "come cameriera". Una cameriere che deve servire in tavola (ovviamente negli orari dei pasti e quando ci sono i clienti) con rapporto "autonomo", per quanto già evidenziato, appare di difficile immaginazione. La teste F., poi, ha dichiarato di aver visto la Z. "lavorare in cucina come aiuto cuoca" e la stessa Z. confermava anche i periodi di lavoro come ricostruito dagli ispettori e le dichiarazioni della F. trovano riscontro in quanto dichiarato dall'altra lavoratrice, I. (e viceversa). Pienamente condivisibile è poi quanto ritenuto in sentenza dal Tribunale a proposito della I., che in sede giudiziale ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato agli ispettori e che, a supporto della valutazione di credibilità espressa dal primo giudice, ha riferito circostanze in merito ai nominativi ed alle attività svolte dalle altre persone occupate presso l'opponente, circostanze che non avrebbe potuto conoscere se non si fosse trovata a sua volta a lavorare nel pub. Per quanto attiene alla ipotizzata incapacità a testimoniare delle lavoratrici, tale questione è già più volte stata affrontata, con risposta negativa, dalla S.C. e, per di più, nel caso di specie, si ripete, vi sono gli altri elementi di riscontro alla fondatezza di tali dichiarazioni (deposizioni degli altri testi). Il Tribunale, in sostanza, ha valutato le

deposizioni testimoniali sia singolarmente, sia soprattutto con i dovuti collegamenti tra le stesse spiegando le ragioni per cui, proprio in base a questi collegamenti ed alle deduzioni necessariamente derivanti dal concatenarsi delle singole deposizioni, si deve ritenere provato il lavoro subordinato. L'appellante, oltre a specifiche e settoriali contestazioni sulle singole dichiarazioni dei testi, non confuta in alcun modo le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere integrata la prova proprio dal necessario collegamento delle singole deposizioni, da leggere concatenate e non da sminuzzare in singole frasi dalle quali pretendere la assoluta verità.

Infine l'appellante contesta la maxisanzione e chiede una riduzione dell'importo sanzionatorio. Anche sul punto la sentenza merita conferma. Anzitutto non si ravvisa alcuna violazione di principi costituzionali nel fatto che il legislatore abbia stabilito un limite minimo da non superare (al ribasso) per la sanzione corrispondente a ciascun lavoratore: da sempre la tecnica legislativa sanzionatoria è quella di stabilire un minimo ed un massimo di pena e, come non vi è illegittimità in una norma che statuisca il divieto di superamento di un tetto massimo così non si vede quale illegittimità vi sia (né in effetti l'appellante è in grado di indicare articoli costituzionali violati e ragione della supposta violazione), così non ve ne può essere di fronte ad una norma che preveda un limite minimo di sanzione al di sotto del quale non si può discendere.

La c.d. maxisanzione si accompagna, ovviamente, alle altre violazioni riscontrate dagli ispettori - e originanti prima il rapporto poi l'emissione di cartelle, vuoi dall'INPS o dall'INAIL a seconda del tipo di violazione - e quindi, inevitabilmente, si riferisce alla conseguenza (relativa, come detto, a ciascun lavoratore per il quale siano state riscontrate irregolarità) derivante dall'accertamento e trasfusa poi nel provvedimento dell'Istituto competente; è evidente che l'INPS dovrà applicare la maxisanzione, al termine delle contestazioni di sua competenza, ma ciò non può portare alla illegittimità di analoga procedura ed irrogazione da parte dell'INAIL (o viceversa), in assenza di una diversa norma che imponga un collegamento diretto e formale.

Proprio la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o" rafforza tale conclusione.

Va osservato, infine, che la maxisanzione è sanzione civile, quindi di competenza di ciascuno degli Istituti che procede.

Infine si osserva ancora che la Corte Costituzionale ha detto che non è illegittimo l'art. 36 *bis* con sentenza 310 del 20.7.2007, con riferimento proprio al comma 3 (maxisanzione).

La sentenza deve trovare dunque piena conferma, con reiezione dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore della causa.

(Omissis)
